

CCCLVI.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	13825
<b>Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	13825
<b>Disegni di legge (Trasmissione dal Senato):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	13826
<b>Proposta di legge (Annunzio):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	13826
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
Senatori BOSCO LUCARELLI ed altri: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B). (595).	13826
PRESIDENTE	13826, 13827, 13835, 13837, 13843
CERABONA	13826, 13827, 13837, 13839, 13841, 13842
FIETTA, <i>Relatore</i>	13826, 13827, 13835, 13837, 13838, 13840
GRASSI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	13826, 13827, 13830, 13833, 13836, 13838, 13839, 13840
GULLO . . . . .	13827, 13839
FERRANDI . . . . .	13827, 13832, 13838
CUTTITTA . . . . .	13828, 13833, 13834
CAPALOZZA . . . . .	13829, 13834
CACCURI . . . . .	13830, 13833, 13834, 13837
BETTIOL GIUSEPPE, <i>Presidente della Commissione</i> . . . . .	13830
LA MALFA, <i>Presidente della Commissione finanze e tesoro</i> . . . . .	13834
BUCCIARELLI DUCCI . . . . .	13838, 13843
LECCISO . . . . .	13839
LOZZA . . . . .	13839

La seduta comincia alle 11.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 19 novembre.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Biagioni, Calcagno, De Meo, Guerrieri Filippo, Lucifredi, Pertusio, Russo Carlo, Salizzoni e Semeraro Gabriele.

(I congedi sono concessi).

**Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Franchigia doganale per talune importazioni di prodotti agricoli effettuate negli anni 1942-45 » (899);

« Abrogazione dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 425, e modalità di pagamento delle spese già di pertinenza del cessato Ministero dell'assistenza post-bellica devolute ad altri Ministeri » (902);

« Costituzione di uno studio di Storia dell'Arte in Firenze » (903);

« Abrogazione degli statuti della Fondazione « Il Vittoriale degli italiani » (904);

« Aumento da lire 50 a lire 500 della tassa per l'ammissione agli esami finali dei corsi di

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

preparazione agli uffici e ai servizi delle biblioteche popolari » (905);

« Modificazioni al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e al Regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto ha riferimento alle sanzioni penali » (906).

Se non vi sono osservazioni, così rimarrà stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

#### Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Concessione di un contributo straordinario all'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » (*Approvato da quella I Commissione permanente*) (918);

« Misura della indennità straordinaria per custodia e vigilanza ai marinai portuali » (*Approvato da quella IV Commissione permanente*) (919).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilire se dovranno esservi esaminati in sede referente o legislativa.

#### Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata una proposta di legge di iniziativa dei deputati Pignatone, Salvatore, Tudisco e Cortese:

« Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per la costruzione di case popolari in favore dell'Ente siciliano case per i lavoratori » (916).

Avendo i proponenti dichiarato di rinunciare allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente.

**Seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Bosco Lucarelli ed altri: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (Gruppo B). (595).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge dei senatori Bosco Lucarelli ed altri: Soppressione del ruolo degli aiutanti delle

cancellerie e segreterie giudiziarie e passaggio degli aiutanti nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

Come la Camera ricorda, ieri è stata esaurita la discussione generale. Passiamo agli articoli.

Si dia lettura dell'articolo 1.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C) istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è soppresso, ed è trasformato in un ruolo transitorio nel quale passano gli aiutanti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha proposto di sostituirlo col seguente:

« Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C), istituito con regio decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è trasformato in un ruolo di gruppo C, con mansioni d'ordine, così costituito:

alunni d'ordine giudiziari in prova;  
alunni d'ordine giudiziari grado XIII;  
applicati giudiziari grado XII;  
archivisti giudiziari grado XI;  
primi archivisti grado X;  
archivisti capi giudiziari grado IX ».

CERABONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Poiché l'onorevole Paolucci non è presente, faccio mio l'emendamento, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Paolucci?

FIETTA, *Relatore*. La Commissione è del parere che esso vada respinto; e insiste nell'approvazione dell'articolo 1 come è stato approvato dalla Commissione senatoriale.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo dell'onorevole Paolucci, fatto proprio dall'onorevole Cerabona.

*(Non è approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 2.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Gli aiutanti che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B dei

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

dipendenti statali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per passare nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. (È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

CORTESE, Segretario, legge:

« Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:

1°) del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante;

2°) delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere.

« Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero il parere è dato dal capo dell'ufficio ».

PRESIDENTE. A questo articolo l'onorevole Paolucci ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il n. 2° del 1° comma e l'intero 2° comma col testo seguente:

2°) dei precedenti di carriera e delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere.

« Per gli aiutanti in servizio al Ministero di grazia e giustizia o ad altra Amministrazione il parere è dato dal capo dell'ufficio ».

CERABONA. Lo faccio mio e rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Allo stesso articolo vi è inoltre il seguente emendamento proposto dal Governo:

« Sostituire il secondo comma col seguente:

« Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, o presso altre Amministrazioni, il parere è dato dal capo dell'ufficio ».

Qual'è il parere della Commissione su questi emendamenti?

FIETTA, Relatore. La Commissione è contraria all'accoglimento dell'emendamento proposto dal Governo, perché il passaggio da una categoria ad un'altra avviene non già in blocco, ma per selezione; e noi sappiamo quale affidamento di serietà sia dato dalle commissioni distrettuali di vigilanza. Non

si comprende d'altra parte perché si debba subordinare alla volontà del capo-ufficio tale passaggio. La Commissione è contraria anche all'emendamento Paolucci.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

GRASSI, Ministro di grazia e giustizia. Io sono contrario alla prima parte dell'emendamento Paolucci per le ragioni accennate dal relatore. Sono favorevole invece alla seconda parte che è identica all'emendamento da me presentato. Non ripeto quello che ha detto il relatore, che è necessario dare ai capi-ufficio la possibilità di esprimere parere riguardo ad aiutanti che devono passare nel ruolo di cancellieri. Anche nel testo approvato dal Senato è stabilito così. La nostra modifica riguarda il personale in servizio presso altre amministrazioni: ed è logico che in questi casi siano i capi-ufficio a dare il parere. Prego perciò la Commissione di accogliere questa proposta.

FIETTA, Relatore. La Commissione insiste nel respingere l'emendamento.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Ritengo sia per lo meno superfluo l'emendamento proposto dall'onorevole Paolucci circa i precedenti di carriera. È evidente che, quando l'articolo 3 dice che il parere della commissione deve riguardare la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante, essa non può fare a meno di esaminare i precedenti.

Quanto all'emendamento proposto dal Governo, anch'io mi rendo conto di questa lacuna. Però vorrei proporre che si sospendesse per ora la votazione di questo capoverso perché se la legge viene approvata così come è e si fa a meno di rimandarla al Senato, io penso che per questa piccola lacuna non varrebbe la pena di lasciare in sospeso la votazione della legge. Se invece la legge sarà modificata, penso che sarà opportuno accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Rimandiamo allora la votazione di questo emendamento alla fine dell'esame degli articoli.

Chiedo all'onorevole Cerabona se insiste sulla votazione per i precedenti di carriera.

CERABONA. Non insisto.

FERRANDI. Il rinvio della votazione verrebbe riferito a tutti gli emendamenti oppure solo alle parole « presso altre amministrazioni? ».

PRESIDENTE. Dovrebbe riferirsi soltanto alla seconda parte dell'emendamento Paolucci, che coincide con l'emendamento proposto dal Governo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3, sul quale non vi sono emendamenti (il secondo comma sarà posto in votazione alla fine):

« Il passaggio preveduto nel precedente articolo è subordinato al giudizio di idoneità della Commissione centrale di scrutinio, la quale tiene conto:

1°) del parere della Commissione di vigilanza e disciplina presso la Corte di appello da cui dipende l'ufficio nel quale l'aiutante presta servizio, concernente la capacità, la condotta e le attitudini dell'aspirante;

2°) delle ulteriori informazioni che la Commissione centrale può richiedere ».

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 4.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari se provenienti dal grado IX, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado X.

« Quelli provenienti dai gradi XI, XII e XIII saranno nominati cancellieri o segretari di seconda classe.

« Sulle istanze avanzate dagli aiutanti di Cancelleria il Ministero della giustizia provvederà entro sei mesi dalla loro presentazione.

« Tutti gli aiutanti così nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria ».

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo col seguente:

« Gli aiutanti dichiarati idonei attualmente nei gradi XI, XII e XIII passano nel grado XI del gruppo B prendendo posto, secondo l'ordine della loro attuale graduatoria, dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari compresi nel grado.

« Per gli aiutanti di grado X e IX dichiarati idonei la Commissione centrale di scrutinio determina se il passaggio debba avvenire nel grado corrispondente del gruppo B o in un grado inferiore.

« Nel primo caso gli aiutanti, all'atto del passaggio, prendono posto secondo l'ordine della loro attuale graduatoria dopo l'ultimo dei funzionari compresi nel grado; nel secondo caso la Commissione stabilisce il posto che l'aiutante dovrà occupare nella graduatoria ».

L'onorevole Cerabona ha fatto proprio l'emendamento Paolucci, rinunciando a svolgerlo:

« *Sostituire l'ultimo comma col seguente:*

« Tutti gli aiutanti nominati ai termini dei precedenti commi, prendono posto, anche in soprannumero, fino al riassorbimento, nei rispettivi gradi, dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro graduatoria ».

L'onorevole Cuttitta ha proposto di sostituire l'articolo col seguente:

« Gli aiutanti dichiarati idonei passano nel grado XI del gruppo B prendendo posto, secondo l'ordine della loro attuale graduatoria, dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari compresi in tale grado ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Si è detto che con questo disegno di legge si vuol rendere giustizia agli aiutanti di cancelleria. Ma ho l'impressione che se ne voglia rendere un po' troppa, perché noi stiamo andando a ledere gli interessi acquisiti dei cancellieri che si trovano già nel ruolo.

Mi spiego meglio. Il decreto istitutivo degli aiutanti di cancelleria rimonta al 1926. Coloro i quali entrarono nel ruolo relativo sapevano di essere impiegati di gruppo C dell'amministrazione della giustizia; era richiesto infatti il titolo di studio di licenza media inferiore.

Si è detto e ripetuto che questi aiutanti di cancelleria spesso sono stati impiegati con la funzione di cancelliere; e di questo si fa quasi un argomento per la costituzione di un diritto, quale essi oggi chiedono, attraverso la proposta di legge di iniziativa del senatore Bosco Lucarelli ed altri.

Io vorrei fare rilevare agli onorevoli colleghi che il decreto istitutivo di questo ruolo, all'articolo 1 dice: « Gli aiutanti di cancelleria coadiuvano i cancellieri e ne fanno le veci, quando esigenze di servizio lo richiedono ». Il carattere di eccezionalità nell'impiego come cancelliere non esiste, perché è appunto previsto dalla legge. Nessuna meraviglia, quindi, se molti di questi aiutanti, forniti del relativo titolo di studio, siano stati impiegati come cancellieri; ma non per questo hanno acquistato il diritto a passare nel ruolo dei cancellieri.

Permettetemi di chiarire il mio concetto con un paragone. Nell'esercito i marescialli e gli aiutanti di battaglia sono sottufficiali

di gruppo C, che comandano il plotone in guerra; cioè, hanno il comando dell'ufficiale subalterno. Ma nessuno si è mai sognato, per questo, di nominare gli aiutanti di battaglia, sottotenenti o tenenti. È vero che nell'esercito esiste la possibilità di aprire la carriera degli ufficiali ai sottufficiali meritevoli, per anzianità oltre che per titolo di studio, ma quando un maresciallo o un aiutante riesce a superare questo gradino difficilissimo, diventa sottotenente e prende l'ultimo posto nella graduatoria dei sottotenenti.

Nel caso nostro invece mi sembra che si voglia fare troppa giustizia perché non ci limitiamo ad immettere gli aiutanti di cancelleria nel ruolo di cancellieri (ciò che ritengo sia giusto per coloro che sono forniti del titolo di studio), ma li poniamo nella condizione di scavalcare i cancellieri...

BUCCIARELLI DUCCI. Vanno in coda.

CUTTITTA. ...entrati dieci anni fa per regolare concorso col titolo di studio richiesto. Questi cancellieri, nell'intraprendere la carriera, contavano su un certo sviluppo della medesima, in relazione al numero di quelli che li precedevano nel ruolo; molti di questi cancellieri oggi sono al grado XI o anche ai gradi X e IX. Con il primo comma dell'articolo 4 della proposta di legge (che, secondo me, eccede nella generosità) si stabilisce che gli aiutanti dichiarati idonei sono nominati primi cancellieri o primi segretari se provenienti dal grado IX, e cancellieri o segretari di prima classe, se provenienti dal grado X. In sostanza, noi riconosciamo a questi aiutanti provenienti dal grado IX o dal grado X, perché hanno un certo numero di anni di servizio, il diritto di essere immessi nel ruolo dei cancellieri e li mettiamo davanti a cancellieri che da otto o dieci anni sono in carriera, e sono entrati nell'amministrazione, avendo fatto un regolare concorso. Questo è inammissibile, perché, in tal modo, noi andiamo a ledere i diritti quesiti — come bene ha detto ieri l'onorevole ministro — dei funzionari che sono già in ruolo e verso i quali lo Stato ha preso un impegno. (*Interruzioni al centro*).

Gli aiutanti di cancelleria verrebbero in tal modo a ledere i diritti dei cancellieri che, entrati nel ruolo avendo assicurata una certa carriera, se la vedono danneggiata improvvisamente da un provvedimento legislativo che pone lo Stato nella condizione di mancare ad un impegno assunto verso di essi e che avrebbe l'obbligo di mantenere. Noi non possiamo dire al cancelliere: tu, quando sei entrato avevi davanti a te mille cancellieri;

ora nei hai millecinquecento. Noi stiamo elaborando una legge per favorire gli aiutanti di cancelleria, ma non dobbiamo danneggiare, con questa legge, i cancellieri! Riflettete su questo, prima di respingere il mio emendamento, che mi permetto di leggere agli onorevoli colleghi: « Gli aiutanti dichiarati idonei passano nel grado XI del gruppo B prendendo posto, secondo l'ordine della loro attuale graduatoria, dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari compresi in tale grado ». Con questo emendamento noi veniamo incontro alla aspirazione degli aiutanti traendoli dalla loro attuale categoria, dove si sentono umiliati in quanto svolgono mansioni di cancelliere, ma non commettiamo l'ingiustizia di metterli davanti ai cancellieri. I colleghi meditino sulla mia proposta, prima di respingerla.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare sull'emendamento Cuttitta.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Io vorrei brevemente rispondere alle osservazioni dell'onorevole Cuttitta per rilevare come il perno di questa legge sia l'articolo 1, laddove si dice: « Il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo C) istituito con decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1935, è soppresso ». Ciò significa che non si vuole, con la legge in esame, dare un premio; non si tratta, come dice l'onorevole Cuttitta, di lasciarsi prendere dalla commozione a favore degli aiutanti di cancelleria, ma si tratta soltanto di prendere atto che gli aiutanti di cancelleria fanno i cancellieri, e quindi, in definitiva, si tratta di dare un riconoscimento che loro spetta.

Quindi, le considerazioni che sono state svolte dall'onorevole Cuttitta, a mio modesto avviso, non possono reggere, proprio per questo concetto informatore della legge.

L'onorevole Cuttitta, inoltre, lamenta che i diritti dei cancellieri verrebbero ad essere menomati; ma egli dimentica che l'ultimo comma dell'articolo 4 stabilisce proprio che « tutti gli aiutanti così nominati ai termini dei precedenti comma prendono posto nei rispettivi gradi dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari ivi compresi e secondo l'ordine della loro attuale graduatoria ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caccuri ha proposto di sostituire l'articolo 4 col seguente:

« Gli aiutanti dichiarati idonei passano nel ruolo dei cancellieri o segretari di prima classe se provenienti dal grado X e dei cancellieri o segretari di seconda classe se pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

venienti dai gradi XI, XII e XIII, prendendo posto, nei rispettivi gradi, secondo l'ordine della loro attuale graduatoria, dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari compresi nel grado. Per gli aiutanti di grado IX la Commissione centrale di scrutinio stabilisce se il passaggio debba avvenire nel grado corrispondente del gruppo *B* o nel grado inferiore. Nel primo caso gli aiutanti, all'atto del passaggio, prendono posto secondo l'ordine della loro attuale graduatoria dopo l'ultimo dei funzionari compresi nel grado; nel secondo caso la Commissione stabilisce il posto che l'aiutante dovrà occupare nella graduatoria ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCURI. Io condivido pienamente le ragioni esposte nella relazione della Commissione. Mi rendo esattamente conto della legittima aspirazione della benemerita categoria degli aiutanti di cancelleria a passare nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari. Ritengo pure che con tale passaggio né si declassi la categoria dei cancellieri né si violi la VII disposizione transitoria della Costituzione. Però non bisogna esagerare, e soprattutto non bisogna pregiudicare gli interessi degli attuali funzionari di cancelleria: funzionari che hanno un titolo adeguato di studio, che sono entrati nei ruoli di gruppo *B* con la garanzia dei concorsi per esami, e che hanno non minori requisiti di benemerita.

D'altra parte è necessario, specialmente per certi gradi, una sufficiente capacità per tale passaggio. Perché non bisogna dimenticare che, se ci sono aiutanti di categoria valorosissimi, che hanno reso e rendono veramente un lodevole servizio alla amministrazione giudiziaria (e colgo l'occasione per rivolgere loro da quest'aula l'espressione della nostra viva simpatia ed il plauso più sentito per l'opera intelligente ed appassionata da essi spiegata) se vi sono, dicevo, aiutanti valorosissimi, si deve però pur anche convenire che altri ve ne sono che, in verità, lasciano non poco a desiderare.

Onde, io dico: si vogliono inquadrare nel gruppo *B* questi aiutanti, e sia: è giusto, è equo, ma, almeno per la promozione al grado IX (grado che dà anche diritto alla dirigenza di uffici giudiziari), grado a cui gli attuali cancellieri non possono accedere senza avere prima sostenuta una non facile prova, almeno per tale grado, dico, non si dovrebbe consentire il passaggio, quasi automatico, degli aiutanti di grado IX.

Ritengo che per costoro, se non la garanzia degli esami, si debba almeno richiedere una attitudine particolare, e che si debba, per conseguenza, consentire alla commissione di scrutinio (anche quando li ritenga idonei per il passaggio nel ruolo dei cancellieri) di inquadrarli nel grado X del gruppo *B* anziché nel IX, ove non concorrano adeguati doti di capacità e di cultura. E ciò non solo nell'interesse degli attuali cancellieri, ma anche di quegli aiutanti dei gradi inferiori che, per il passaggio al grado IX, dovranno pure essi sostenere il prescritto esame.

Non mi pare però che la facoltà della commissione centrale di scrutinio — di determinare se il passaggio debba avvenire ad un grado superiore — possa estendersi anche agli aiutanti di grado X, perché in sostanza costoro, per poter accedere al grado IX, debbono assoggettarsi agli esami, e quindi non vi è alcuna ragione per negare l'inquadramento nel grado corrispondente a quello di provenienza quando risulti favorevole il giudizio di idoneità previsto dall'articolo 3 della proposta di legge.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

BETTIOLO GIUSEPPE, *Presidente della Commissione*. Quanto all'emendamento del Governo, la Commissione non può accoglierlo e rimane ferma al testo del Senato.

La Commissione pertanto non accetta neppure l'emendamento Cuttitta, associandosi alle considerazioni svolte dall'onorevole Capalozza, né gli emendamenti Paolucci e Caccuri.

La Commissione ha già coscienziosamente esaminato questa proposta di legge e valutato tutte le obiezioni contrastanti con quella che è l'idea generale animatrice della proposta stessa che noi discutiamo. Il principio adottato dalla Commissione fu indubbiamente quello che ad una identità di funzioni debba corrispondere una identità di condizione giuridica, di trattamento economico e di sviluppo di carriera: e ciò non soltanto per ragioni di ordine morale che noi consideriamo sempre preminenti, ma anche per una aderenza a quanto reca la nostra Costituzione al riguardo, contro ogni residuo di feudalismo che noi respingiamo in pieno.

PRESIDENTE. Invito il Governo a dichiarare se mantiene il proprio emendamento e ad esprimere il proprio parere sugli altri emendamenti presentati.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se ci fosse da parte dell'Assemblea il desi-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

derio di evitare ulteriori ritardi, trattandosi di un testo già approvato dal Senato, io potrei anche fare a meno di parlare e rimettermi alla Camera; ma debbo assolvere ad un dovere e mi corre l'obbligo di precisare i termini della questione. L'Assemblea mi consentirà, quindi, di esporre brevemente il mio pensiero.

Quanto all'osservazione così recisa dell'illustre presidente della Commissione, circa quanto postula la nostra Costituzione in ordine alla identità di posizione giuridica, morale, economica per tutti coloro che espletano identiche funzioni, io, com'è ovvio, mi rimetto in pieno alla Camera. Ma dovrei allora ricordare un altro articolo della Costituzione, il 97, che dice che agli impieghi delle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Invece qui si vuol trasferire senza concorso dei funzionari, i quali si trovano in un ruolo del gruppo C, ad un ruolo del gruppo B, mentre coloro che sono nel gruppo B hanno superato un concorso. Quindi, non è piccola cosa quella che stabiliamo ora. Allora l'appello alla Costituzione, se si dovesse fare, lo dovrei fare io, come ha fatto il ministro del tesoro opponendo osservazioni ad un disegno di legge da me presentato per risolvere il problema degli aiutanti di cancelleria. Tuttavia mi si può ricordare l'inciso dell'articolo 97 della Costituzione: «salvo i casi stabiliti dalla legge». E qui siamo per emanare — con legge — un provvedimento speciale.

Attraverso questa legge noi diamo dei grandi benefici agli aiutanti di cancelleria; funzionari benemeriti, i quali hanno prestato un servizio lodevole, del quale io ho tenuto conto in una precedente dichiarazione, citata da un oratore intervenuto nella discussione. Però, si deve tenere anche conto dei diritti quesiti di un'altra categoria non meno benemerita, quella dei cancellieri, i quali sono contrari a questo disegno di legge perché credono che siano lesi i loro diritti avendo essi conseguito il posto in base ad un concorso.

La situazione è in questi termini, ed io pregherei l'Assemblea di meditare attentamente quello che facciamo, perché favorire una parte non significhi creare ingiustizie per un'altra.

Gli emendamenti Cuttitta, Caccuri e del Governo, in fondo, rispondono tutti, salvo qualche *nuance*, al concetto fondamentale di rendere giustizia agli aiutanti di cancelleria, cercando di farli passare dal gruppo C al

gruppo B in modo che abbiano, senza concorso, un posto più alto rispetto a quello che avevano precedentemente e la possibilità di non fermarsi al grado IX ma di poter arrivare al grado VI della carriera con tutti i relativi vantaggi, morali ed economici, sia circa lo stipendio sia circa il trattamento di quiescenza. Ma occorre un certo limite, perché non si debbono pregiudicare i diritti dei cancellieri. Il punto di vista del Ministero era questo: sino al grado XI passano quasi tutti, per quanto non in forma automatica, perché vi è sempre il giudizio di idoneità da parte della commissione centrale. Se il ruolo fondamentale è abolito, rimane sempre un ruolo provvisorio per coloro che non saranno dichiarati dalla commissione meritevoli di passare nel ruolo del gruppo B. Quindi, rimane sempre una specie di accantonamento fino ad eliminazione. Per modo che, siccome il gruppo B comincia dall'XI grado, è evidente il vantaggio degli aiutanti dei gradi XIII e XII che passano quasi automaticamente al grado XI del gruppo B, salvo il parere della commissione centrale. Ma coloro che hanno un grado superiore all'XI, cioè che hanno il grado X o il grado IX? Secondo noi, non si può disporre un passaggio automatico, e sarà la commissione che dovrà valutare. Se la commissione, nella sua valutazione, ritiene che colui che sta al grado IX del gruppo C non possa passare al corrispondente grado del gruppo B, bensì al grado X dello stesso gruppo, non per ciò solo si può dire che vi sia un pregiudizio ingiusto. Giacché la commissione di fronte ad un aiutante non del tutto meritevole potrebbe dichiararlo non idoneo e lasciarlo nel ruolo transitorio. Invece, con il nostro emendamento, diamo alla commissione centrale la possibilità di immetterlo almeno nel grado X. Salveremo così molti più aiutanti di cancelleria di quelli che potrebbero essere salvati con un sistema rigido.

Io ho informato la Camera di questa situazione e credo che se ne debba tener conto, perché un irrigidimento potrebbe essere dannoso agli stessi aiutanti di cancelleria che si vogliono agevolare.

Questo è l'intendimento che si propone l'emendamento governativo. Quello dell'onorevole Cuttitta va ancora oltre. Egli vorrebbe che gli aiutanti dichiarati idonei passassero tutti al grado XI, ossia alla base del gruppo B. Egli, cioè, non vorrebbe consentire a nessun aiutante il passaggio ai gradi IX e X. Io ritengo non si debba partire da un concetto così rigido, e l'emendamento

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

del Governo, infatti, pur mantenendo fermo il principio che non deve essere pregiudicata la posizione degli attuali cancellieri, tiene in considerazione la carriera percorsa dagli aiutanti fino a questo momento, ai più anziani dei quali sarebbe ingiusto concedere, sì, il passaggio nel gruppo *B*, ma retrocedendoli di uno o più gradi.

L'onorevole Caccuri vorrebbe solo per il grado IX la possibilità di passaggio degli aiutanti in un grado inferiore, secondo il giudizio della commissione centrale di scrutinio. Potrei anche accedere a questo sistema; ma mi pare preferibile lasciare libertà di valutazione e di esame da parte della Commissione, tanto per gli aiutanti di grado IX, come propone l'onorevole Caccuri, che per quelli di grado X, come propone il Governo.

Io pregherei la Commissione di prendere in considerazione questo punto di vista che ho avuto l'onore di esporre anche se ne deriva un lieve ritardo alla soluzione definitiva. Vale la pena ritardare brevemente il varo della legge (che dovrà tornare al Senato) piuttosto che fare una legge monca e non giusta o tale che potrebbe generare inquietudine nella categoria dei cancellieri.

Quanto all'emendamento Paolucci, credo che esso non possa più reggere alla luce di quanto ho detto fino ad ora.

FERRANDI. Chiedo di parlare a nome della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Volevo far osservare che la proposta contenuta nell'emendamento del Governo conduce ad una soluzione molto strana e determina effetti gravi. Infatti, onorevole ministro, ella dice che, quando alcuno fra gli aiutanti di cancelleria debba essere promosso passando dal grado XII o dal grado XIII al grado XI, che è il minimo del ruolo *B*, sia pure accettato l'automatismo della promozione; se invece egli, passando al ruolo *B*, acquista il diritto di essere collocato nel grado IX, X o XI, dovrà la commissione centrale vedere se egli non debba invece essere fermato o retrocesso, sia pure passando al ruolo *B*, ad un grado inferiore, ed inferiore magari a quello da lui ricoperto come aiutante. Ora, mi pare che ciò porti in sé la negazione del beneficio, agli effetti non solo morali ma anche pratici.

Se poi noi dobbiamo fare buon viso all'emendamento del Governo per evitare che altrimenti la commissione, pur di non concedere le logiche conseguenze del passaggio di ruolo, nel campo delle promozioni a gradi superiori all'XI, negli troppe volte il giu-

dizio positivo di idoneità, noi, con ciò stesso attribuiamo alla commissione giudicatrice degli stati d'animo che non la onorerebbero, perché l'aiutante è idoneo a divenire cancelliere o non è idoneo. Nel primo caso bisogna accettare tutte le conseguenze. E, compiuto il primo giudizio, non vi dovrebbero essere altri giudizi per far retrocedere alcuno da quel posto che nella gerarchia burocratica egli era già riuscito a guadagnarsi, sia pure come aiutante di cancelleria, o comunque per negargli di raggiungere nel nuovo ruolo il posto che la sua anzianità gli riserva. Né possiamo mai dimenticare che la ragione di questa legge, la ragione di questa soppressione del ruolo *C* attuale per far posto ad un nuovo ruolo *C* (come ricordavo ieri e come credo non superfluo ricordare anche oggi) nel quale non sia mentita la formale ragione di esistenza di un ruolo *C*, cioè di un ruolo *C* di autentici impiegati di ordine che facciano soltanto gli impiegati di ordine, la ragione di questa proposta di legge che oggi viene sottoposta all'approvazione della Camera consiste in quello che l'onorevole Bettiol ha detto un momento fa: che in pratica vi è stata e vi è parità di funzioni. L'aiutante, che ha fatto il cancelliere, vede oggi giudicata dalla commissione la sua idoneità non per l'opera di impiegato d'ordine, quale in realtà non è mai stata, ma per l'opera di cancelliere che egli ha sempre esercitato.

Prima di approvare questa proposta di legge, la Commissione del Senato ha affidato ai senatori Variale e Picchiotti il compito di una indagine sui precedenti di carriera, o meglio sul contegno avuto da questi funzionari, ed io leggo nel testo stenografico della II Commissione del Senato queste parole del senatore Picchiotti: « Il collega Variale ed io abbiamo anche compulsato tutti gli stati di servizio relativi agli aiutanti di cancelleria di tutte le regioni d'Italia e abbiamo visto che essi hanno avuto un voto unanime di plauso per la funzione che hanno esercitato », funzione (ripeto per l'ultima volta), che è sempre stata di cancellieri.

Insomma, o alcuno al quale si è fatto fare il cancelliere, dopo che gli si era promesso (perché così dice la legge del 1926) di limitare le sue fatiche a quelle di impiegato d'ordine, risulta essere stato per oltre 10 anni all'altezza di tale suo compito, e allora vada nel ruolo *B*, e, quindi, col grado e col trattamento che gli spettano, oppure l'aiutante di cancelleria è risultato inadatto alle funzioni di cancelliere che gli si sono imposte, e allora provveda la commissione a dichia-

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

rarlo immeritevole del passaggio al ruolo *B*, e quindi egli resti fra gli aiutanti, con la legittima speranza da parte di tutti che le sue funzioni vengano davvero ridotte a quelle di un impiegato d'ordine.

Per questo, onorevole ministro, non perchè si voglia opporre un atteggiamento di resistenza aprioristica agli emendamenti proposti, ma perchè ci pare che tutto quanto è in questa proposta di legge sia il corollario logico dei principî e dei motivi pei quali la legge è stata preparata, la Commissione rimane ferma al testo approvato dal Senato.

PRESIDENTE. Il Governo insiste sul suo emendamento?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho già dette le ragioni obiettive per le quali sono costretto ad insistere. Le ragioni accennate dall'onorevole Ferrandi non hanno dimostrato infondate le mie osservazioni.

Che questa classe possa essere benemerita è ammesso da noi, che siamo stati — e siamo — favorevoli al passaggio nel gruppo *B*. Ma ai fini di tale passaggio deve sempre accertarsi la idoneità. Ora, per quelli che sono in un grado inferiore all'XI, il passaggio deve avvenire con avanzamento di grado perchè non esiste un grado inferiore all'XI nel gruppo *B*. La proposta quindi non pregiudica i cancellieri. Quando, invece, si tratta dei gradi IX e X un pregiudizio vi è perchè i cancellieri di grado XI e X si vedranno ora precedere nei ruoli dagli ex aiutanti, passati a far parte del grado X e IX. Ma questo pregiudizio dovrà essere limitato, e dovrà essere giustificato da un serio giudizio di merito, perchè non siano urtate le legittime suscettibilità dei cancellieri e si tenga conto — nella maggior misura possibile — dei loro non meno legittimi interessi. Perciò si deve insistere nel richiedere il giudizio della commissione di scrutinio, e lasciare alla stessa un'ampia libertà di decisione. Questo criterio è giusto e utile, perchè altrimenti la commissione potrebbe trovarsi in condizione di dichiarare anche la non idoneità.

In ogni modo la Camera è sovrana e può decidere come crede.

PRESIDENTE. Onorevole Cuttitta, insiste nel suo emendamento sostitutivo dell'articolo 4?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Caccuri, mantiene il suo emendamento o si associa a quello del Governo?

CACCURI. Mantengo il mio, che differisce da quello del Governo perchè, mentre io ho chiesto la facoltà di inquadrare in un

grado inferiore soltanto gli aiutanti di grado IX, il Governo vorrebbe estendere tale disposizione anche a quelli di grado X. Il mio emendamento evidentemente è più vantaggioso per gli aiutanti.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ho difficoltà a ritirare l'emendamento del Governo e ad aderire all'emendamento Caccuri.

CACCURI. Diamo alla commissione la possibilità di vagliare se l'aiutante abbia la necessaria capacità, richiesta per i funzionari del grado in oggetto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento Cuttitta:

« Sostituire l'articolo 4 col seguente:

« Gli aiutanti dichiarati idonei passano nel grado XI del gruppo *B* prendendo posto, secondo l'ordine della loro attuale graduatoria dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari compresi in tale grado ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caccuri, cui si è associato il Governo:

« Sostituire l'articolo 4 col seguente:

« Gli aiutanti dichiarati idonei passano nel ruolo dei cancellieri o segretari di prima classe se provenienti dal grado X e dei cancellieri o segretari di seconda classe se provenienti dai gradi XI, XII e XIII, prendendo posto, nei rispettivi gradi, secondo l'ordine della loro attuale graduatoria, dopo l'ultimo dei cancellieri e segretari compresi nel grado. Per gli aiutanti di grado IX la Commissione centrale di scrutinio stabilisce se il passaggio debba avvenire nel grado corrispondente del gruppo *B* o nel grado inferiore. Nel primo caso gli aiutanti, all'atto del passaggio, prendono posto secondo l'ordine della loro attuale graduatoria dopo l'ultimo dei funzionari compresi nel grado; nel secondo caso la Commissione stabilisce il posto che l'aiutante dovrà occupare nella graduatoria ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione, del quale è già stata data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura. CORTESE, *Segretario*, legge:

« Agli effetti della successiva promozione ai gradi X e IX del gruppo *B*, si tiene conto integralmente del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti ».

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto di sostituirlo col seguente:

« Agli effetti della promozione dal grado XI al grado X del gruppo *B* il servizio prestato dall'aiutante nel gruppo *C* è computato per una metà ed in ogni caso per non più di due anni e sei mesi. Tale servizio è computato per due terzi ed in ogni caso per non più di quattro anni per l'ammissione agli esami per la promozione al grado IX ».

L'onorevole Cuttitta ha proposto di sopprimerlo. Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. Con questo articolo si viene a perpetrare un'altra grave lesione dei diritti dei cancellieri. Infatti può accadere che l'aiutante di cancelleria entra nel ruolo dei cancellieri, vi occupa il grado X, e dopo quindici giorni viene promosso al grado IX, in virtù di tutto il bagaglio di anni di servizio che si è portato dietro. In tal modo rimangono danneggiati i cancellieri.

SAILIS. Ella ha perfettamente ragione. (*Commenti — Proteste*).

CUTTITTA. Faccio poi rilevare che l'aiutante cancelliere che riesce a passare al gruppo *B* ottiene con questo passaggio una promozione vera e propria, ma non deve danneggiare i colleghi che appartengono a questo ruolo e che sono entrati con il titolo di studio necessario attraverso regolare concorso.

Aggiungo un'altra considerazione per coloro che si commuovono eccessivamente sulla sorte degli aiutanti. Per costoro è in atto un concorso interno, mediante il quale, il ministro si è preoccupato di aprire quella strada che noi nell'esercito non abbiamo mai aperta per i sottufficiali, in modo così generoso. Con tale concorso, gli aiutanti di cancelleria aventi il necessario titolo di studio, possono passare nel ruolo dei cancellieri, e, passando in questo ruolo, andrebbero in coda al ruolo stesso. Invece, col provvedimento in esame, gli aiutanti non solo passano cancellieri senza alcun concorso, ma scavalcano nel ruolo i cancellieri che già vi si trovano.

Questa possibilità immediata del concorso interno, avrebbe potuto rendere inutile la presentazione di questa proposta di legge. Comunque, io penso che gli onorevoli senatori nel presentarla si siano troppo commossi a favore degli aiutanti di cancelleria ed abbiano sentito una campana sola. Io ho sentito le due campane e ho ubbidito ad un imperativo della mia coscienza, esponendovi queste brevi osservazioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Caccuri ha proposto di sostituire l'articolo 5 col seguente:

« Agli effetti della successiva [promozione ai gradi X e IX del gruppo *B*, si tiene conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti, per due terzi, e per non più di 4 anni ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CACCURI. L'articolo 5, così come formulato, appare, a mio avviso, in contrasto con l'ultimo comma dell'articolo 4. A che vale far prender posto agli aiutanti dopo l'ultimo dei cancellieri quando, con il riconoscimento poi agli aiutanti di cancelleria integralmente il servizio prestato nel ruolo di provenienza, si dà loro in sostanza la possibilità di maturare, prima degli attuali cancellieri, quel periodo minimo di anzianità che è richiesto per le successive promozioni?

Ritengo, perciò, che non si possa tener conto di tutto il servizio prestato nel ruolo degli aiutanti nei gradi IX e X, ma che si debba invece applicare il disposto della legge del 1925 per cui il servizio prestato nei gruppi inferiori si valuta, per quanto riguarda il gruppo *C*, per i due terzi e per un massimo di quattro anni.

È questo, onorevoli colleghi, che io chiedo con l'emendamento da me proposto.

CAPALOZZA. Chiedo di parlare su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. La considerazione fatta dall'onorevole Caccuri è meritevole di attento esame. Ma a questo proposito, io mi richiamo a ciò che dicevo in principio: cioè una volta che si è considerato che si tratta di riconoscere una funzione effettiva, tutto il resto viene come conseguenza necessaria. Il mio gruppo voterà pertanto anche l'articolo 5 come approvato dal Senato.

LA MALFA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MALFA, *Presidente della Commissione finanze e tesoro*. Onorevoli colleghi, mi duole di intervenire in questa discussione piuttosto tardi, ma, via via che la votazione procede e gli stessi emendamenti del Governo vengono respinti, la condizione di disagio in cui io personalmente, e la Commissione finanze ci troviamo, aumenta; condizione di disagio determinata dalle cause che mi permetterò di illustrare brevemente alla Camera.

La Commissione finanze ha esaminato questa proposta di legge tenendo conto dello stato giuridico ed economico generale.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

dei dipendenti dello Stato, e, dopo lungo esame, a grande maggioranza, si è mostrata contraria all'approvazione del provvedimento. Debbo dire che il nostro parere arrivò alla Commissione competente con ritardo rispetto ai termini fissati dal regolamento; comunque le giunse prima che la relazione fosse stampata. Io avevo pregato i colleghi della Commissione della giustizia di accettare l'idea di una riunione comune per poter discutere a fondo questo problema, ma, probabilmente per difficoltà inerenti alla stessa procedura, questa riunione comune non ha potuto aver luogo prima che il provvedimento fosse trasmesso all'Assemblea.

Le nostre perplessità derivano dal fatto che volendo disporre un trattamento di favore, che può avere anche la sua giustificazione, per gli aiutanti di cancelleria — e io considero anche l'aspetto umano della questione — si viene a introdurre una modificazione nei riguardi del trattamento generale dei dipendenti dello Stato, le cui conseguenze non sarebbero misurabili.

In materia di trattamento dei dipendenti dello Stato noi non ci possiamo regolare secondo le esigenze o gli interessi legittimi di dipendenti di questo o di quel ramo di amministrazione, ma dobbiamo sempre tener presenti le esigenze generali, perché se lo stato giuridico dei dipendenti statali si altera in un punto, si costituisce una situazione di privilegio per una categoria soltanto.

Questo punto di vista poi era confortato da una lunga lettera che la Commissione finanze ha ricevuto dal ministro Pella e che metteva l'accento su questi problemi, non tanto per la parte finanziaria, perché quello che ci preoccupava non era l'aspetto finanziario del problema, ma, come ho detto, le conseguenze in altri campi, nei rapporti fra lo Stato e i suoi impiegati.

In questa lettera, che io non vi leggerò interamente per non farvi perdere del tempo, fra l'altro è detto esplicitamente: « La proposta di legge assume particolare rilevanza non soltanto in dipendenza della sua portata finanziaria, ma anche e soprattutto per le gravissime conseguenze che deriverebbero dalla sua attuazione. È da notare, in particolare, che l'attuazione della predetta proposta costituirebbe un pregiudizievole sovvertimento dei principi e delle disposizioni che disciplinano l'assunzione del personale nei singoli ruoli dell'ordinamento statale. L'assunzione viene effettuata nei posti di grado iniziale di ciascun ruolo, mediante concorso pubblico e secondo norme e modalità

stabilite in relazione alla posizione generale dei ruoli medesimi. Aggiungasi che l'avanzamento al grado IX del ruolo B... comporterebbe una sostanziale modifica all'attuale struttura dei ruoli organici del Ministero di grazia e giustizia, senza che per altro sussistano al riguardo fondate esigenze funzionali e senza che siano venute a cessare le ragioni che a suo tempo giustificarono l'istituzione del ruolo... e costituirebbe un precedente produttivo di vaste estensioni, in quanto analoghe concessioni verrebbero senz'altro sollecitate da numeroso altro personale statale provvisto anche esso del titolo di studio richiesto per accedere ai gruppi superiori ».

La lettera aggiunge, inoltre, che il Consiglio di Stato si è di recente dichiarato nettamente contrario a qualsiasi concessione particolare costituente deroga e quindi perturbamento delle recenti disposizioni che regolano, in via normale, la materia attinente al pubblico impiego.

Io ritengo, quindi, che se vogliamo che l'amministrazione sia controllata dal Parlamento, dobbiamo, ogni volta che ci si presentano provvedimenti in materia, inquadrarli nella visione generale che in sede parlamentare noi dobbiamo avere.

Evidentemente mi si potranno opporre mille esempi di deroghe, ma io insisto nel dichiarare che oggi noi dobbiamo tenere presenti le necessità generali dell'amministrazione.

Devo aggiungere che, per quanto riguarda la considerazione in sede di Commissione dei problemi attinenti al trattamento giuridico ed economico di tutti i dipendenti dello Stato, dopo una lunga discussione, stamane io invierò una lettera al Presidente della Camera perché la questione della competenza da un punto di vista generale sia risolta. Noi non possiamo trattare, ripeto, i problemi dei dipendenti statali amministrazione per amministrazione, ma dobbiamo dare ad una delle Commissioni, che potrebbe anche essere la prima, la competenza perché esamini questi problemi da un punto di vista generale. Personalmente, voterò contro la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevole La Malfa, il suo intervento sarebbe stato più tempestivo se fatto prima del passaggio agli articoli.

FIETTA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA, *Relatore*. Giustamente l'onorevole Presidente ha rilevato che l'intervento dell'onorevole La Malfa è un po' tardivo.

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

Sostanzialmente, l'onorevole La Malfa parte da questo presupposto iniziale: che, fino a quando non si faccia una riforma generale di tutto l'ordinamento dei dipendenti statali, non sia opportuno procedere a ritocchi o a provvedimenti parziali; di modo che certe situazioni, che impongono urgenti decisioni, dovrebbero stagnare in una situazione statica.

Mi pare che il suo concetto sia assolutamente errato perché, anche in altra sede, la Camera ha creduto bene, e bene ha fatto, di procedere a modifiche anche di leggi sostanziali, come il codice penale, senza che per questo si sia portato un turbamento all'ordine giuridico dello Stato, o che si sia venuti meno al principio al quale sembra ispirarsi in via pregiudiziale l'onorevole La Malfa.

In questo caso, poi, entrando nella discussione, io dovrei ripetere (e sarebbe un fastidio per voi) quanto ho già detto in precedenza: che ogniqualvolta la Camera si trovi a decidere su qualche argomento che sia veramente sostanziale e che investa la facoltà legislativa di questa Assemblea, noi dovremmo sempre rimetterci al parere della Commissione di finanza; la quale, così autorevolmente presieduta dall'onorevole La Malfa, favorirebbe precisamente gli intenti della burocrazia statale, la quale finirebbe per imporci, in sostanza, la propria volontà. Poiché l'onorevole La Malfa è di questo parere: la Camera decida pure tutto quello che vuole; ma, intendiamoci, non si vada contro quell'« arca sacra », che è rappresentata dalla burocrazia statale. L'onorevole La Malfa difende a spada tratta questa burocrazia. Egli dice: decidete tutto quello che volete, però non urtatevi colle sue sacre tavole!

Ora, noi siamo, modestamente, di avviso diverso: perché pensiamo che questa burocrazia abbia, sì, delle principalissime funzioni; ma anche noi siamo investiti di una facoltà sovrana, che intendiamo difendere con tutte le nostre forze e con tutta la nostra dignità (*Approvazioni*). Inoltre, dirò che anche il parere espresso dall'onorevole La Malfa non è sicuro e può subire qualche rettifica.

Onorevoli colleghi, ho una lettera inviata al presidente della III Commissione da parte del ministro della giustizia, in data 5 novembre. Ebbene, queste tremende difficoltà, quasi insuperabili, prospettate dall'onorevole La Malfa, mi pare che possano essere vinte secondo lo stesso criterio dell'onorevole Guardasigilli, quando si tratta delle difficoltà

finanziarie provocate dalla immissione nella categoria B di coloro che mancano anche del titolo di studio più modesto. « Le difficoltà — dice la lettera — sorgono per i secondi (licenza elementare) per i quali vi era opposizione sia da parte dell'amministrazione del tesoro, sia da parte degli stessi cancellieri; ma il vantaggio che si ottiene unificando i ruoli è tale da indurre a superare tutte le opposizioni ».

Quindi, onorevole La Malfa, non sono insuperabili le difficoltà che ella ha prospettato. In effetti si dice più oltre: « Non può dirsi che questo passaggio costituisca un precedente pericoloso per gli altri anche nelle altre amministrazioni giacché in via normale può ammettersi che non vi sia passaggio di ruolo se non in conseguenza di esami o concorsi. Ma quando il passaggio deriva da soppressione di ruolo può benissimo procedersi all'iscrizione dei funzionari già iscritti al ruolo soppresso, vigendo unicamente le esigenze del servizio e della giustizia ».

In relazione a questo provvedimento, onorevole La Malfa, oltre alle preoccupazioni della vostra Commissione delle finanze, v'è anche qualche cosa di veramente superiore: la preoccupazione della giustizia. Le parole sono dell'onorevole ministro. (*Applausi*).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ringrazio l'onorevole La Malfa del suo intervento in cui ha esposto il punto di vista della Commissione finanze e tesoro e ha fatto proprie le osservazioni del Tesoro.

La presentazione di questo provvedimento speciale non significa che si vogliono vulnerare i principi generali cui l'onorevole La Malfa ha accennato e che sono degni della massima considerazione da parte del Parlamento e del Governo. Ma nella proposta di legge quale l'ha approvata il Senato vi sono alcune norme in se stesse ingiuste. Così l'articolo 5 è pregiudizievole per i cancellieri già in ruolo. Perché al momento dell'avanzamento, non è giusto che sia considerato sullo stesso piano, e con egual valore, il periodo di tempo passato da un gruppo di promovendi nel ruolo delle cancellerie, e da un altro gruppo nel ruolo (inferiore) degli aiutanti. È evidente che sarebbero pregiudicati i cancellieri già in ruolo, se gli aiutanti potessero far valere ai fini della promozione tutta la loro anzianità. Ciò tanto più che le

DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

disposizioni vigenti già prevedono, per i cancellieri che abbiano prestato servizio quali aiutanti, che il loro servizio non possa valer per più di due terzi e per non più di quattro anni.

Vorrei pregare la Commissione di riesaminare questo punto. Io avevo distinto due categorie: agli effetti della promozione del grado XI al grado X del gruppo B il servizio prestato dall'aiutante era computato per una metà e comunque per non più di due anni e sei mesi; mentre per l'ammissione agli esami per la promozione al grado IX il servizio era computato per due terzi e in ogni caso per non più di quattro anni. L'onorevole Caccuri propone che il criterio di computo del servizio prestato sia per tutti di due terzi, e per non più di quattro anni. Se si escludesse qualsiasi limitazione si sancirebbe un'ingiustizia. Ciò dovrebbe essere evitato. Occorre evitare la sopraffazione di una categoria sull'altra. A ciò il Governo si è opposto fin dall'inizio e ancora si oppone.

FIETTA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA, *Relatore*. Sembra alla Commissione che in parte si possa accedere alla istanza presentata dall'onorevole ministro: accogliendo la prima parte dell'emendamento Caccuri, si potrebbe ridurre il computo del servizio prestato a due terzi, ai fini delle successive promozioni ai gradi X e IX, senza tuttavia il limite di quattro anni.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta il punto di vista della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Caccuri?

CACCURI. Accetto la proposta della Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerabona ha fatto proprio l'emendamento Paolucci, inteso a sostituire l'articolo 5 col seguente:

« Agli effetti del computo dell'anzianità di servizio richiesta per l'ammissione agli esami di promozione al grado IX del gruppo b), si tiene integralmente conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti ».

Onorevole Cerabona, vi insiste?

CERABONA. No; aderisco alla formula concordata fra Commissione e Governo.

PRESIDENTE. Cioè all'emendamento Caccuri, senza le parole finali « e per non più di quattro anni ». Onorevole Cuttitta, questo diviene il testo base. Ella trasferisce su di esso la sua proposta di soppressione?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo concordato, del quale l'onorevole Cuttitta propone la soppressione.

« Agli effetti delle successive promozioni ai gradi X e IX del gruppo B si tiene conto del servizio prestato nel ruolo degli aiutanti, per due terzi ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

CORTESE, *Segretario legge*:

« Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera, ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B).

« Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cerabona ha comunicato di far proprio, rinunciando a svolgerlo, l'emendamento Paolucci:

« Sostituirlo col seguente:

« Gli aiutanti di qualsiasi grado che non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere il passaggio in un ruolo di gruppo B chiuso e transitorio fino ad esaurimento, con sviluppo di carriera dal grado XI al grado VIII.

« L'inquadramento nel suddetto ruolo ha luogo, secondo l'ordine della graduatoria, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 3 e nei primi tre commi dell'articolo 4 ».

Il Governo ha proposto di sostituire il primo comma col seguente:

« Gli aiutanti di qualsiasi grado, che hanno il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente ai termini delle disposizioni vigenti, dopo 10 anni dall'ingresso in carriera ed entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) ».

Gli onorevoli Scalfaro, Coccia, Mazza, Caccuri, Spiazzi, Berti Giuseppe fu Giovanni, Longoni, Martinelli, Lazzati e Biasutti hanno proposto che nell'emendamento sostitutivo

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

al primo comma, proposto dal Governo, si sopprimano le parole: « ed entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

FIETTA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Scalfaro, trasferendolo al proprio testo.

PRESIDENTE. Sta bene. Il Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto l'emendamento Scalfaro, riferito al testo del Governo, che mantengo. La sola differenza fra il testo ministeriale e quello della Commissione è che nel primo si è ritenuto opportuno stabilire un minimo di titolo di studio (licenza di scuola media inferiore). Il pensiero del Governo è che, per aspirare al passaggio, gli aiutanti di cancelleria debbano avere per lo meno il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente: è un'esigenza minima. Si è domandato il passaggio di tutti gli aiutanti quale che sia il loro titolo di studio. Bisogna considerare che gli aiutanti che siano in possesso del titolo di scuola media superiore passeranno, direi quasi automaticamente, in seguito al giudizio della commissione, al gruppo B. Invece, per coloro che non hanno questo titolo, ma quello di scuola media inferiore, si richiedono almeno 10 anni di carriera, ed il criterio è stato accolto anche dalla Commissione.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

FERRANDI. Secondo l'emendamento proposto dal Governo, coloro che già hanno il titolo di studio richiesto per il gruppo B vi entrano senza concorso; coloro che non hanno quel titolo di studio ma posseggono però il diploma di licenza di scuola media inferiore entrerebbero nel gruppo B dopo dieci anni dall'ingresso in carriera. Resterebbero pertanto irrimediabilmente esclusi dal passaggio al gruppo B tutti coloro che non sono giunti ad ottenere la licenza di scuola media inferiore. Orbene, nel ruolo B vi sono attualmente 400 cancellieri forniti soltanto di licenza elementare!

SCHIRATTI. Male!

FERRANDI. Gli aiutanti con la sola licenza elementare sono 31. La commissione per l'idoneità, potrà scartarli: ma, se ve ne fosse qualcuno che, nonostante gli scarsi titoli di studio, avesse dato prove di capacità tanto notevoli da raccomandarsi come ottimo cancelliere, non vedo perché dovremmo sbarrargli la strada. Si tratta di 31 persone che

hanno fatto sino ad oggi i cancellieri e che comunque dovrebbero continuare a fare i cancellieri.

Invito l'onorevole ministro a considerare l'opportunità di rimettersi alla commissione che deve dichiararli o meno idonei, dato che questa garanzia è già prevista dalla legge. Perciò sostengo che anche coloro i quali non possiedono il titolo di studio di licenza di scuola media inferiore debbono avere la possibilità di passare al gruppo B.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono dolente di dover insistere. Il Governo deve tener ferma l'armonia generale nel sistema dei ruoli dell'amministrazione dello Stato, per entrare nei quali occorrono determinati titoli di studio. Oggi si fa una eccezione e si stabilisce che, invece che la licenza di scuola media superiore, è sufficiente quella di scuola media inferiore. Ma, un minimo di garanzia ci vuole. Pregherei quindi la Camera di non lasciarsi sedurre da considerazioni umanitarie e di guardare con una certa obiettività le linee generali dell'ordinamento dello stato giuridico degli impiegati.

FERRANDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRANDI. Noi vorremmo, in forma aggiuntiva e in via subordinata, emendare l'emendamento del Governo, in modo che, in disperata ipotesi, accetteremmo il principio espresso dal Governo, che cioè la licenza di scuola media inferiore sia titolo indispensabile per il passaggio al gruppo B, ma in tal caso vorremmo concedere a coloro che oggi non posseggono quel titolo di studio di poter ottenere il passaggio stesso quando in seguito riescano a conseguirlo.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il termine di cinque anni serviva appunto allo scopo cui ella ha accennato.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIARELLI DUCCI. Secondo l'emendamento del Governo, avrebbero la possibilità di accedere senz'altro al gruppo B gli aiutanti di cancelleria forniti di licenza liceale o di titolo equipollente, oppure gli aiutanti i quali siano forniti per lo meno di licenza di scuola media inferiore, purché abbiano maturato dieci anni di anzianità di servizio dall'ingresso in carriera. Sarebbero quindi esclusi dal passaggio al gruppo B soltanto gli aiutanti di cancelleria forniti della

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

sola licenza elementare. Se noi accogliamo l'emendamento Scalfaro, questi aiutanti, purché abbiano maturato dieci anni di anzianità di carriera, possono aspirare al passaggio nel gruppo B, se nel frattempo si siano procurati la licenza di scuola media inferiore.

Mi pare che, stando così le cose, anche le preoccupazioni dell'onorevole Ferrandi non dovrebbero sussistere e che si potrebbe votare tranquillamente l'emendamento presentato dal Governo integrato dall'emendamento dell'onorevole Scalfaro.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione, accedendo al punto di vista Ferrandi, propone di aggiungere al primo comma del suo testo le seguenti parole:

«ove conseguano la licenza di scuola media inferiore entro 5 anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. A me pare che il chiarimento che ha dato l'onorevole Bucciarelli Ducci vada al di là delle intenzioni della Camera.

Se si vuole adottare un termine, occorre chiarire con estrema precisione la sua portata e la sua validità, sotto ogni aspetto.

CERABONA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CERABONA. Secondo me, adottare un emendamento di questo genere, nel senso cioè di obbligare queste persone a conquistare una licenza di scuola media, sia pure inferiore, significa non volerli fare entrare. Perché, o si fanno entrare senz'altro, ed allora si dovrebbe accettare la proposta della Commissione, oppure bisogna trovare una formula diversa, che sia rispondente alla realtà.

Perché, altrimenti, a 40-50 anni, un cancelliere dovrebbe assoggettarsi a dare l'esame di latino.

CACCURI. Non si tratta di dare l'esame di latino.

CERABONA. Ma allora, di quale licenza di scuola media inferiore si intende parlare?

CACCURI. Una qualsiasi licenza inferiore, che si può ottenere anche senza studiare il latino.

CERABONA. Comunque, non si può sottoporre un cancelliere che abbia 40-50 anni a particolari discipline di esame. Questo mi pare che non sia aderente alla realtà. Se non ci sarà il latino, ci sarà l'aritmetica, la geografia, od altro, e non mi pare sia il caso di pretendere ciò. Se voi direte a un cancelliere:

potrete passare, potrete ottenere questa promozione, però dovete andare a fare l'esame coi ragazzi, penso che egli non accetterà mai e che quindi questo emendamento non servirà a nulla.

LECCISO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LECCISO. Occorre chiarire. Qui si richiedono due termini: un termine di dieci anni dall'ingresso in carriera e un termine invece di cinque anni entro il quale si può conseguire il titolo di studio. Sicché, entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, questi aiutanti possono conseguire il titolo di studio ma debbono avere dieci anni di carriera per poter godere dell'accesso al ruolo di gruppo B.

LOZZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOZZA. Faccio una semplice osservazione di forma: a me pare che si dovrebbe dire «scuola secondaria inferiore» e non «scuola media», perché la scuola media è un tipo particolare di scuola; l'avviamento al lavoro è, invece, una scuola secondaria.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, io sono del parere che la norma si debba votare così com'è nel testo della proposta di legge. Vorrei, infatti, che i colleghi riflettessero: pensano essi davvero di avere, con l'emendamento suggerito dal ministro, rispettato la serietà della scuola? Che cosa essi si immaginano che accadrà quando un uomo di 40 o di 50 anni andrà a presentarsi per sostenere questi esami? Evidentemente si assisterà ad una parodia di esame, perché è certo che, quando questi anziani chiederanno uno straccio di carta per un motivo così diverso da quelli che sono ordinariamente i motivi per cui si presentano agli esami i ragazzi, sorgeranno inevitabilmente delle ragioni di pietà da cui si lasceranno vincere gli esaminatori.

Senza dire che noi verremmo così a menomare l'importanza che, invece, intendiamo dare al giudizio della commissione. E badate che la commissione, disposta con l'articolo 3, è la commissione che appunto giudica dell'idoneità, avendo presenti le funzioni esercitate dall'impiegato; incide, cioè, il suo giudizio su quelle condizioni che si debbono tenere presenti perché si possa concedere l'idoneità e conseguentemente il passaggio alla categoria superiore.

Io non credo, quindi, che sia opportuno approvare l'emendamento suggerito dal ministro. Senza contare, poi, che gli aiutanti,

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

i quali non possiedono la licenza di scuola media inferiore, sono ben pochi, da quello che ho sentito.

FERRANDI. Sono trentuno!

GULLO. Vale la pena, soltanto per trentuno persone...

CACCURI. Ma non si devono declassare i cancellieri.

GULLO. Io non ho mai avvertito, onorevole Caccuri, che il cancelliere si senta declassato quando, in pratica l'aiutante di cancelleria svolge funzioni di cancelliere. Non ho mai sentito un cancelliere che sia venuto da me a protestare perché le sue funzioni erano esercitate da un aiutante di cancelleria. Non vedo che questa suscettibilità debba ora esser tenuta in tale conto da ritenere che debba riuscire difficile passare sopra al fatto minimo che trenta aiutanti, che non hanno il titolo richiesto, passino nel ruolo dei cancellieri. È necessario, perché passino, avere il parere favorevole della commissione, e noi possiamo pensare fin da ora che la commissione si renderà perfettamente conto del fatto che il funzionario non abbia alcuna licenza e quindi dichiarerà l'idoneità quando sul serio il funzionario avrà dimostrato, attraverso il lungo esercizio, di poter senz'altro esplicare le funzioni che, avendo del resto esercitato per tanti anni, gli vengono ora di diritto attribuite. Non vedo quindi alcuna necessità perché l'articolo non sia accolto nel testo del progetto di legge approvato dal Senato.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi duole che l'onorevole Gullo sia contrario all'emendamento, che ormai la Commissione ha già accettato per i criteri esposti. Non si tratta di vedere il numero delle persone, ma di stabilire un criterio di massima, quello, cioè, che coloro che hanno questo titolo di studio devono passare al gruppo B quando hanno 10 anni di carriera, e gli altri che non l'hanno devono cercare di guadagnarselo.

Per ciò che riguarda il titolo di studio, l'onorevole Gullo sa come generalmente ogni impiegato cerchi di prendere un titolo per passare al gruppo superiore. Vi sono molti cancellieri che hanno conseguito la laurea, appunto perché desideravano fare il concorso per magistrati. Così, è naturale che anche altri cerchino di conseguire un titolo di studio maggiore per avere una qualifica migliore.

Qui si tratta di fare una legge che può avere anche ripercussioni su tutta l'ammini-

strazione statale. Non dobbiamo creare un precedente.

Per questa ragione, pregherei l'onorevole Gullo di non insistere.

FIETTA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIETTA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, noi non facciamo una questione di praticità in questo momento, come hanno fatto l'onorevole Gullo e l'onorevole Cerabona, e neppure una questione di « classe », come vorrebbe sostenere l'onorevole Caccuri. A noi pare che debba essere accolta la tesi già esposta dall'onorevole ministro, perché in realtà vi sono determinati gruppi di funzionari per accedere ai quali bisogna essere muniti di un determinato titolo di studio. Noi non possiamo scardinare questi principi che sono essenziali per ogni singola categoria. Se per farne parte si richiede un certo titolo di studio, è giusto che esso non manchi.

La Commissione insiste, quindi, nell'emendamento proposto, rettificandolo, dal punto di vista tecnico, con quanto ha suggerito l'onorevole Lozza.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Valuterei nella sua importanza questa obiezione se non avessi a mia volta da opporre un'altra: che, in realtà, lo strappo si è fatto in grave misura nel momento in cui si è ammesso nel ruolo B colui che non ha la licenza di una scuola media superiore.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. È già un'eccezione.

GULLO. E l'eccezione noi l'abbiamo fatta in misura mastodontica, nel momento in cui abbiamo deciso che 800 persone che non hanno il titolo di studio richiesto passino al gruppo B. È ingiustificato che tanto scrupolo si abbia soltanto di fronte a trentuno persone. Non mi spiego questo scrupolo.

Noi dobbiamo tener presente in questo momento non tanto il titolo di studio, perché, ripeto, abbiamo già un precedente che ci autorizza a sorvolare, ma il fatto che anche questi trentuno aiutanti di cancelleria hanno superato il concorso. Nel momento in cui al sottufficiale proveniente dalla fanteria o dal corpo degli agenti di custodia venne detto che poteva partecipare al concorso perché si considerava equipollente alla licenza media inferiore il fatto che egli aveva servito lo Stato per 12 anni come sottufficiale, la questione del titolo era già superata, perché la equipollenza veniva stabilita in maniera netta. Non si può, ad un bel momento, con-

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

testare la validità dell'equipollenza senza commettere un'evidente ingiustizia.

Voi avete un titolo dichiarato equipollente dalla legge nel momento in cui i trentuno si sottoponevano al concorso. Non potete ora contestare la sufficienza del titolo. Come potete commettere una ingiustizia così patente?

Per questa ragione voterò contro l'emendamento e a favore del testo originario della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Cerabona, insiste nell'emendamento Paolucci?

CERABONA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 6 concordato dalla Commissione e dal Governo, con l'emendamento Lozza:

« Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B), ove conseguano la licenza di scuola secondaria inferiore nel termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(Non è approvato).

Passiamo alle votazioni del testo originario proposto dalla Commissione.

Pongo in votazione la prima parte del primo comma:

« Gli aiutanti di qualsiasi grado che, invece, non sono in possesso del titolo di studio prescritto per il gruppo B, dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ».

(È approvato).

Pongo in votazione la dizione seguente, di cui l'onorevole Scalfaro propone la soppressione:

« ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvata).

Pongo in votazione la rimanente parte del primo comma:

« possono fare istanza per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo B) ».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Si applicano le disposizioni degli articoli 3, 4, e 5 ».

(È approvato).

L'articolo 6 risulta pertanto approvato nel testo del Senato.

L'onorevole Cerabona ha fatto proprio, il seguente articolo aggiuntivo 6-bis, proposto dall'onorevole Paolucci:

« Per le promozioni ai vari gradi del ruolo transitorio di cui all'articolo precedente, si osservano, in quanto applicabili, le norme sugli scrutini contenute nell'ordinamento del personale di cancelleria e segreteria di gruppo B, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, e successive modificazioni.

Tuttavia, le promozioni ai gradi X, IX e VIII sono conferite per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di anzianità risultante dal ruolo, ai funzionari di grado XI, X e IX, man mano che raggiungano rispettivamente 5, 7 ed 8 anni di servizio nel grado ».

CERABONA. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 7.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari.

« È fatta salva la facoltà di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneità.

« Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto, rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'articolo 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo C, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio ».

PRESIDENTE. A questo articolo il Governo ha proposto il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma col seguente:*

« Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari ».

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha presentato i seguenti emendamenti.

*Sostituire il primo comma col seguente:*

« Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono più chiedere il passaggio preveduto, secondo i casi, negli articoli 2 e 6 ».

*Sopprimere il secondo e il terzo comma.*

CERABONA. Li faccio miei, ma non vi insisto.

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 8.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Gli aiutanti nominati cancellieri e segretari giudiziari conservano a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente siano provvisti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Caserta ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: eventualmente siano provvisti, aggiungere: ma saranno computati nella liquidazione della pensione qualora, al momento della cessazione del rapporto di impiego, non fossero stati assorbiti dallo stipendio ».

Non essendo presente, s'intende che lo abbia ritirato.

L'onorevole Paolucci ha presentato il seguente emendamento:

« Sostituirlo col seguente:

Gli aiutanti che faranno passaggio nei ruoli di cui agli articoli 2 e 6 conserveranno a titolo di assegno personale i maggiori emolumenti di cui eventualmente fossero provvisti ».

CERABONA. Lo faccio mio, ma non vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari nei gradi IX, X e XI è man mano aumentato in corrispondenza delle vacanze che per effetto dei passaggi di cui ai precedenti articoli si verificano nel ruolo transitorio degli aiutanti.

« Il ruolo di grado XI dei cancellieri e segretari è, inoltre, aumentato di tanti posti quanti sono quelli attualmente vacanti e disponibili nel grado XIII del soppresso ruolo degli aiutanti.

« I posti che risulteranno, dopo esaurito il ruolo provvisorio, sono assorbiti nel ruolo dei cancellieri (gradi IX, X e XI).

« Tuttavia le vacanze che si verificheranno nel grado XIII del ruolo transitorio degli aiu-

tanti per effetto di promozione o di altra causa andranno in aumento del grado XI del ruolo dei cancellieri e segretari appena si verificano ».

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo col seguente:*

« In corrispondenza dei posti in soprannumero da riassorbire nel ruolo di gruppo B di cui all'articolo 2 e dei posti coperti fino all'esaurimento del ruolo transitorio di cui all'articolo 6, saranno lasciati vacanti altrettanti posti nei corrispondenti gradi o, in mancanza, in quelli immediatamente inferiori, del ruolo di gruppo C ».

CERABONA. Lo faccio mio, ma non vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Sono vietate nuove assunzioni nel ruolo transitorio degli aiutanti sia mediante pubblici concorsi sia mediante nomine in base alle precedenti disposizioni di legge che le autorizzavano ».

PRESIDENTE. L'onorevole Paolucci ha proposto di sopprimerlo

CERABONA. Ritiro anche questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 10.

(È approvato).

L'onorevole Bucciarelli Ducci ha presentato un articolo aggiuntivo 10-bis, del seguente tenore:

« Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, all'onere finanziario derivante dalla presente legge, si farà fronte con le somme mandate in economia sul capitolo 29, relativo agli stipendi ed altri assegni del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, esercizio finanziario 1949-50 ».

BUCCIARELLI DUCCI. Lo mantengo, ma rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione su questo articolo aggiuntivo ?

## DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1949

FIETTA, *Relatore*. La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Onorevole Bucciarelli, mi corre l'obbligo di sottoporle un dubbio: non credo sia il caso, al fine di evitare situazioni di difficoltà in occasione dell'esame di altri provvedimenti legislativi, di fare esplicito riferimento all'articolo 81 della Costituzione; evidentemente il ministro, accettando il suo articolo, sa che sul capitolo 29 vi sono le disponibilità necessarie per far fronte all'onere. Quindi proporrei di sopprimere la dizione: « Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione », e di dare inizio all'articolo così: « All'onere finanziario », ecc.

BUCCIARELLI DUCCI. Accetto questa modificazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 10-*bis*, proposto dall'onorevole Bucciarelli Ducci, così emendato.

(È approvato).

Prima di passare all'articolo 11, ricordo che è rimasta in sospeso ogni decisione sull'ultimo comma dell'articolo 3.

Il Governo aveva proposto di sostituire questo comma col testo seguente:

« Per gli aiutanti in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia, o presso altre Amministrazioni, il parere è dato dal capo dell'ufficio ».

Pongo in votazione questo emendamento proposto dal Governo.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nel corso della seduta pomeridiana.

**La seduta termina alle 13,10.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI  
Dott. ALBERTO GIUGANINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI